

BVGer D-7402/2025 vom 6. November 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-11-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-7402_2025

FR: TAF D-7402/2025 du 6 novembre 2025

IT: TAF D-7402/2025 del 6 novembre 2025

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è respinto.

E. 2

Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dalle ricorrenti il 9 ottobre 2025.

E. 3

Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

E. 19

marzo 2024, è giunto alla conclusione che non vi sia da riconoscere una generale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici regioni della Turchia interessate dal terremoto del febbraio 2023, tra cui Adana; che la situazione di richiedenti l'asilo provenienti da tali regioni deve essere esaminata in ogni caso specifico (cfr. sentenza E-1308/2023 precisata consid. 11.2 seg.), che, pur provenendo le interessate dalla provincia di Adana, né in sede di audizione né nel ricorso esse hanno evidenziato concrete criticità riconducibili agli eventi sismici che hanno interessato tale area; che ad D._____ risiedono tutt'ora il padre e le sorelle della ricorrente principale, con i quali quest'ultima intrattiene rapporti positivi; che ella ha da ultimo vissuto presso l'abitazione paterna per diversi anni, dove potrebbe eventualmente continuare a risiedere; che l'interessata principale è una donna giovane e agli atti non risultano validi elementi per ritenere che il suo stato valetudinario rientri nei casi straordinari e di estrema gravità contemplati dalla restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016 [GC], 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021 [GC], 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2); che i disturbi psichici da cui ella è affetta risultavano già essere oggetto di presa a carico nei cinque anni precedenti l'espatrio, considerato che la

D-7402/2025 Pagina 8 Turchia dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del TAF D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3); che ella dispone inoltre di una formazione quale (...); che, infine, l'interesse superiore delle

ricorrenti minorenni, così come protetto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), non risulta essere contrario all'esecuzione di un loro allontanamento dalla Svizzera (per l'apprezzamento da svolgere in tale contesto cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 e rif. cit.); che, anche tenuto conto del tempo di permanenza in Svizzera, non sussistono elementi per concludere che un loro allontanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio; che esse verranno infatti allontanate con la madre, la quale potrà continuare a occuparsi delle stesse sia dal profilo educativo che affettivo; che le generiche censure sollevate nel ricorso non permettono di sovvertire tali conclusioni, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 9 ottobre 2025,

D-7402/2025 Pagina 9 che la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-7402/2025 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dalle ricorrenti il 9 ottobre 2025. 3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.